

Brescia, lì 25/02/2022

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA NOTE DI CREDITO DA PROCEDURE CONCORSUALI

Il D.L. Milleproroghe 2022 ha confermato la data del 26 maggio 2021 come quella a decorrere dalla quale è possibile emettere la nota di credito della sola iva:

- dal momento in cui il cessionario/committente moroso risulta assoggettato ad una procedura concorsuale;
- e non più a partire dalla data di cessazione di tale procedura (con il riscontro della relativa infruttuosità)

introdotta dal decreto "Sostegni-bis".

Si ricorda che in generale l'emissione di una nota di credito è ammessa **esclusivamente** in presenza di:

1. procedure esecutive concorsuali e individuali rimaste infruttuose;
2. sopravvenuto accordo tra le parti (es: modifiche del contratto originario)
3. inesattezza nell'emissione della fattura
4. eventi giudiziali che sanciscono la nullità/annullamento, revoca, risoluzione, rescissione del contratto
5. di abbuoni o sconti previsti originariamente dal contratto

senza limiti di tempo, fatta eccezione dei casi 2 e 3 in cui il termine di emissione è 1 anno dall'effettuazione dell'operazione.

Per meglio comprendere le analogie e le differenze normative intervenute nella tabella che segue le due discipline vengono messe a confronto:

**PROCEDURE CONCORSUALI APERTE FINO AL
25 MAGGIO 2021**

**PROCEDURE CONCORSUALI APERTE DAL 26
MAGGIO 2021**

<p>L'emissione di nota di credito Iva e la possibilità di portare in detrazione l'Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p> <p>Termine inizio emissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) decorso il termine per proporre osservazioni al Decreto che rende esecutivo il Piano di riparto finale (10 gg) 	<p>L'emissione di nota di credito Iva e la possibilità di portare in detrazione l'Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire da quando ha inizio la procedura e non è necessario l'insinuazione nella procedura.</p> <p>Termine inizio emissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) data della sentenza dichiarativa del fallimento (o Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa)
---	---

<p>dal deposito in cancelleria del piano di riparto); in caso di modifica del piano di riparto, rileva la data di deposito del piano variato;</p> <p>in assenza del Piano di riparto: alla scadenza del termine per il reclamo avverso il Decreto di chiusura della procedura (15 gg dall'affissione alla Corte d'Appello del decreto di chiusura)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concordato preventivo definitività della sentenza di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti (per i creditori chirografari) e, dunque alla chiusura della procedura • Concordato fallimentare Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato • Ristrutturaz. del debito Data di omologazione dell'accordo • Piani attestati Iscrizione del Piano attestato al Registro imprese <p>Termine inizio emissione Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizia il termine per l'emissione della nota di credito; • avviene l'emissione del documento. <p>Esempio: Fallimento con piano di riparto depositato e non più reclamabile a decorrere dal 1/09/2021 la nota di variazione può essere emessa a partire dal 1/09/2021 ed entro il 30/04/2022 (termine di presentazione del mod. Iva 2022, per l'anno 2021).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concordato preventivo Data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo • Concordato fallimentare Data della sentenza dichiarativa del fallimento • Ristrutturaz. del debito Data di omologazione dell'accordo • Piani attestati Iscrizione del Piano attestato al Registro imprese • Ammin. straordinaria grandi imprese in crisi Data del Decreto che dispone la procedura <p>Termine inizio emissione Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizia il termine per l'emissione della nota di credito; • avviene l'emissione del documento. <p>Esempio: Fallimento dichiarato dal 1/09/2021 la nota di variazione può essere emessa: a partire dal 1/09/2021 entro il 30/04/2022 (termine di presentazione del mod. Iva 2022, per l'anno 2021).</p>
---	--

PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

In riferimento alle procedure esecutive individuali, l'emissione della nota di credito resta sempre subordinata all'esito "infruttuoso" delle stesse procedure. In particolare:

- **procedura pignoramento presso terzi:** il creditore dovrà attendere il verbale di pignoramento da cui risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

- **pignoramento di beni mobili** il creditore dovrà attendere il verbale di pignoramento dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
- **dopo 3 aste di vendita andate "deserte"** il creditore dovrà interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

EMISSIONE NOTA DI CREDITO

Dal punto di vista formale la nota di credito ("Tipo documento" TD4) da procedura concorsuale deve indicare oltre all'Iva in diminuzione anche il relativo imponibile.

MANCATA EMISSIONE NOTA DI CREDITO

Se il termine per l'emissione della nota di credito è già spirato

- non è ammesso presentare un Mod. Iva Integrativo "a favore" (art. 8, co.6-bis, Dpr 322/98);
- è possibile ricorrere al rimborso (ex art.30 del DPR 633/72) nei casi in cui:
 - il termine di decadenza per l'esercizio della detrazione non sia decorso per "colpevole inerzia" del soggetto passivo (es: creditore non avvisato dal curatore della procedura a causa della mancata annotazione della fattura originaria da parte del debitore).
 - il contribuente si trovi a non poter emettere le note di credito, per motivi a lui "non imputabili" (es: contribuente che aveva emesso fattura con IVA e successivamente è transitato in regime forfetario)

da presentare entro 2 anni dalla data del suo versamento o, se successivo, dal giorno in cui "si è verificato il presupposto per la restituzione" (art. 30-ter, Dpr 633/72) che, per le procedure aperte dal 26/05/2021 coincide con la data della sua apertura.

Studio Dott. Begni & Associati